

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1168)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1965  
(V. Stampati nn. 1832 e 2143)*

**d'iniziativa dei deputati SPINELLI (1832) e DE MARIA (2143)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 maggio 1965*

**Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336,  
e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, è abrogato.

#### Art. 2.

I primari, gli aiuti, gli assistenti, i direttori di farmacia, i farmacisti e le ostetriche, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici esistenti alla data del bando di concorso,

dopo aver superato un concorso loro riservato.

Il concorso dovrà bandirsi entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà svolgersi a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni e integrazioni.

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui ai commi precedenti, da computarsi alla data del bando di concorso, deve essere per i primari e i direttori di farmacia di almeno tre anni, per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno due anni.

#### Art. 3.

I sanitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino con servizio continuativo da almeno otto anni le funzioni di primario o di direttore di farmacia o da almeno cinque anni le funzioni di aiuto ed abbiano i requisiti prescritti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al relativo concorso, sono nominati in ruolo, dopo aver superato un concorso loro riservato, qualora nella pianta organica esista al momento dell'entrata in vigore della presente legge il posto corrispondente alle funzioni esercitate.

Il concorso dovrà bandirsi entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà svolgersi secondo le disposizioni di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.